



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 15 dicembre 2015 n.182

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 149, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 10 dicembre 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICA ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 - IMPOSTA GENERALE
SUI REDDITI**

Art. 1

1. La lettera m), del comma 1, dell'articolo 7, della Legge n.166/2013 è così modificata:
"m) i redditi catastali, da fabbricati e terreni, sino al limite di euro 1.500,00. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri;".

Art. 2

1. All'articolo 13, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera m-bis):
"m-bis) i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera g) dell'articolo 19, comma 1.".

Art. 3

1. Il punto vi., del comma 2, dell'articolo 13, della Legge n.166/2013 è così modificato:
"vi. lettera g) e n);".

Art. 4

1. All'articolo 14, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 5-bis:
"5-bis. Al personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l'intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Strasburgo e l'Ambasciata a Roma, è riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai

sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, pari al 50% dell'intera quota annuale da documentare.”.

Art. 5

1. All'articolo 19, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera f-bis):
“f-bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.”.

Art 6

1. Dopo l'articolo 60 della Legge n.166/2013 è introdotto il seguente articolo 60-bis:

*“Art. 60-bis
(Donazioni e liberalità)*

1. Le donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese sono deducibili dal reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono erogate, nella misura dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.
2. Le donazioni o liberalità destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela, sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione. Annualmente con Regolamento del Congresso di Stato sono identificati i progetti finanziabili inerenti al presente comma.”.

Art. 7

1. Il comma 3, dell'articolo 70, della Legge n.166/2013 è così modificato:
“3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che: (i) negli stessi anni non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20% dell'incremento stesso e che (ii) a seguito della riduzione di cui alla lettera (i) che precede siano comunque mantenuti gli incrementi minimi di cui al comma 2. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.”.

Art. 8

1. Il comma 2, dell'articolo 73, della Legge n.166/2013 è abrogato.

Art. 9

1. All'articolo 73, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 4-bis:
“4-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano dal momento della richiesta.”.

Art. 10

1. All'articolo 75, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. I benefici di cui al presente Titolo sono disconosciuti quando siano riscontrati, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso che abbiano quale fine unico o nettamente prevalente il conseguimento dei benefici fiscali medesimi. Con circolare dell’Ufficio Tributario e dell’Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, possono essere individuati casi e situazioni in cui si presume, fatta salva la prova contraria, il carattere abusivo della richiesta dei benefici.”.

Art. 11

1. Il comma 2, dell’articolo 86, della Legge n.166/2013 è così modificato:
- “2. La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta anche per interposta persona:
 - a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
 - b) di azioni o quote di società;
 - c) di somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all’estero, di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00.”.

Art. 12

1. Il comma 1, dell’articolo 94, della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “1. I documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione sono indicati con circolare dell’Ufficio Tributario da emettersi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate. L’applicativo deve consentire altresì all’utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.”.

Art. 13

1. All’articolo 96, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Con circolare dell’Ufficio Tributario possono essere disciplinate modalità di tenuta e trasmissione della contabilità unicamente in forma elettronica.”.

Art. 14

1. All’articolo 97, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1-bis):

“1-bis) Per i ricavi certificati ai sensi dell’articolo 100, comma 3, non è obbligatoria la registrazione nel libro delle vendite di cui al comma 1.”.

Art. 15

1. Il comma 8, dell’articolo 103, della Legge n.166/2013 è così modificato:
 - “8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all’articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.”.

Art. 16

1. Il comma 2, dell’articolo 124, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell’esercizio d’imposta al versamento di due acconti sull’imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all’estero su redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l’attività economica è sospesa o cessata.”.

Art. 17

1. Il comma 1, dell’articolo 132, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d’imposta, l’Ufficio Tributario provvede all’iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70, dell’imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi senza predisposizione del verbale di controllo di cui all’articolo 112.”.

Art. 18

1. All’articolo 13, comma 1, di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera n-bis):

“n-bis) i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera g) dell’articolo 19, comma 1.”.

Art. 19

1. Il punto vi., del comma 2, dell’articolo 13, di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è così sostituita:

“vi. lettera h) e m);”.

Art. 20

1. Il comma 8, dell’articolo 103, di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“8. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all’articolo 10, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.”.

Art. 21

1. All’articolo 148, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-bis:

“13-bis. Le disposizioni degli articoli 13, comma 1, lettera n) e 13, comma 1, lettera m) di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge n. 166/2013 si applicano ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dall’1 gennaio 2016.”.

Art. 22

1. All’articolo 148 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-ter:

“13-ter. Per il periodo d’imposta 2015 e 2016 i contribuenti esercitanti attività d’impresa che installano l’applicativo scambio importo sul POS della Carta SMaC che si interfaccia con apposito software gestionale o registratore di cassa per la certificazione dei ricavi, hanno diritto di detrarre dall’imposta Generale sui redditi l’importo di euro 200,00 nell’anno fiscale in cui viene installato l’applicativo. Con circolare dell’Ufficio Tributario sono definite le modalità tecniche ed applicative del presente comma.”.

Art. 23

1. Il punto 10, dell'allegato A della Legge n.166/2013 è così modificato:

“10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese. Le donazioni o liberalità che rientrano nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 60 bis sono deducibili nella misura del 200% dell'importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.”.

Art. 24

1. E' abrogato l'articolo 45 della Legge 13 dicembre 2005 n. 179.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 dicembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini